

PROROGHE SCADENZE VALIDITA' PATENTI

L'emergenza sanitaria legata all'infezione da coronavirus SARS-2 ha imposto il blocco di tutte le visite delle commissioni nel periodo marzo-maggio 2020; la ripresa delle stesse è condizionata, in ogni caso, dalla necessità di evitare affollamenti degli ambulatori.

La Commissione Medica Locale di Brescia sta procedendo ad effettuare gli accertamenti di competenza tenendo conto delle limitazioni legate allo stato di emergenza sanitaria, nonché delle proroghe alla scadenza dei documenti abilitanti alla guida di veicoli a motore disposti da diverse norme nazionali ed europee. Tra queste, ultimi in ordine di tempo sono il **Regolamento 2020/698 del Parlamento e del Consiglio UE del 25 maggio 2020**, in vigore dal 4 giugno, la **Legge n. 77 del 17 luglio 2020** in vigore dal 19 luglio e, ultimo in ordine di tempo, il **decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2** che ha prorogato lo stato di emergenza sino al 30 aprile 2021.

Rimandando per maggiori dettagli ai siti della Motorizzazione Civile si informa che:

1. Patenti di guida

- a. rilasciate in Italia e **in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 30 aprile 2021 sono prorogate sino al 29 luglio 2021**, per la sola circolazione sul territorio italiano
- b. patenti di guida rilasciate in qualsiasi Paese membro dell'UE con **scadenza** compresa nel periodo **dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020, sono prorogate di sette mesi decorrenti dalla scadenza per la circolazione nei Paesi della UE** che hanno deciso di applicare tale disposizione.

2. Attestati patenti superiori (ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 115, comma 2)

- a. Gli attestati di cui alla lettera a) (conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t) e lettera b) (conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone) **in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 30 aprile 2021 sono prorogati** di 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al momento dunque **fino al 29 luglio 2021**).
- b. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, o i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono continuare a condurre i veicoli per cui sono abilitati senza necessità dell'attestazione della commissione medica locale (ex art. 103, comma 2, del d.l. 18/2020)

3. permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell'art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120 in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al momento dunque **fino al 29 luglio 2021**);

4. certificati medici per il conseguimento della patente di guida: se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al momento dunque **fino al 29 luglio 2021**);

NOTA:

validità della patente di guida per coloro che devono essere sottoposti a visita medica ai sensi degli artt. 186, commi 8 e 9, e 187, comma 6 CDS:

non sono previste proroghe per le revisioni richieste dalle prefetture, a seguito di violazioni degli artt. 186 e 187 del CDS, che avranno pertanto la priorità nella convocazione a visita.

Informativa aggiornata al 22/01/2021 in base a

- *Delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.*
- *Circolare della Direzione centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno n. 300/A/5457/20/115/28 del 03/08/2020*
- *Circolare della Direzione Generale per la Motorizzazione - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 17022 del 7 luglio 2020*
- *Circolare della Direzione Generale per la Motorizzazione - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 2143 del 21/01/2021*

Tipo di documento	note	Scadenza del documento	Proroga al:
patenti di guida	per il territorio nazionale	Da 31/01/2020 a 30/04/2021	29/07/2021
	per l'estero (entro i confini della UE)	da 01/02/2020 a 31/08/2020	7 mesi dalla scadenza riportata sul documento
patenti nautiche		Da 31/01/2020 a 31/07/2020	31/12/2020
Attestati patenti superiori (art. 115, comma 2 D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)	Per patente CE (guida autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t)	Da 31/01/2020 a 30/04/2021	29/07/2021 (fino a tale data i conducenti che hanno compiuto 60 anni dopo il 31/01/2020 possono guidare senza attestato)
	Per patente D1, D1E, D o DE (guida autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone)		29/07/2021 (fino a tale data i conducenti che hanno compiuto 60 anni dopo il 31/01/2020 possono guidare senza attestato)
permessi provvisori di guida		Dal 31/01/2020 al 30/04/2021	29/07/2021
certificati medici per il conseguimento della patente		Dal 31/01/2020 al 30/04/2021	29/07/2021